

NUOVO DIRITTO SUCCESSORIO IN SVIZZERA



Alessandra Balerna

Lic.iur. et oec.
Direttrice

1. NUOVO DIRITTO SUCCESSORIO IN SVIZZERA

1.1 Indice della presentazione

- Terminologia comparata del diritto successorio (1.2)
- Ragioni della riforma (1.3)
- Una riforma in tre tappe: a che punto siamo? (1.4)
- Il nuovo diritto successorio in vigore dall'1.1.2023 (1.5)
- Trasmissione delle imprese per via successoria (1.6)
- Aspetti internazionali (1.7)
- Osservazioni finali (1.8)

1.2 Terminologia comparata del diritto successorio

DEUTSCH	FRANÇAIS	ITALIANO	ENGLISH
die gesetzlichen Erben	les héritiers légaux	gli eredi legittimi	the statutory heirs
die pflichtteilsberechtigten Erben	les héritiers réservataires	gli eredi legittimari	the forced heirs
der Pflichtteil	la réserve héréditaire	la porzione legittima	the statutory entitlement
die Verfügungsfreiheit	la quotité disponible	la porzione disponibile	the disposable part

1.2 Terminologia comparata del diritto successorio

(continuazione)

DEUTSCH	FRANÇAIS	ITALIANO	ENGLISH
die Verfügung von Todes wegen - die letztwillige Verfügung - der Erbvertrag	disposition pour cause de mort - le testament - le pacte successoral	disposizione a causa di morte - il testamento - il contratto successorio	testamentary disposition - the will - the contract of succession
Verstorbener/-e, de cuius, Testator, Erblasser/-in	défunt, de cuius, disposant, testateur	defunto, de cuius, disponente = testatore, ereditando = colui dal quale si eredita	deceased, testator
...			

1.3 Ragioni della riforma

- Il diritto successorio svizzero risale ai primi anni del secolo scorso. È in vigore dall'1.1.1912 e da allora ha subito solo modifiche minime
- In questi ultimi cento anni
 - realtà demografica mutata
 - la speranza di vita è significativamente aumentata
 - realtà familiare e sociale mutate
 - il matrimonio ha cessato di essere la principale forma della coppia e della famiglia
 - contrarre più di un matrimonio è diventato più comune
 - le strutture familiari si sono diversificate, diventando più articolate (cosiddette famiglie patchwork)

1.3 Ragioni della riforma

(continuazione)

- La trasmissione delle imprese per via successoria richiede maggiore flessibilità
- Bisogno di adeguare il diritto successorio internazionale della Svizzera all'evoluzione del diritto estero, in particolare dell'Unione Europea



necessità di cambiamento



revisione del diritto successorio svizzero

1.4 Una riforma in tre tappe: a che punto siamo?



Revisione del diritto successorio

- **in vigore dall'1.1.2023**
- modifica delle porzioni legittime, aumento della porzione disponibile, ... (1.5)



Revisione per la trasmissione delle imprese per via successoria (1.6)

- Messaggio del Consiglio federale pubblicato il 10.6.2022
- 4.11.2022: la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati si è pronunciata a favore dell'**entrata in materia**, ma ha chiesto all'amministrazione federale di chiarire diversi aspetti
- 27.1.2023: la Commissione ha preso atto dei risultati, ma ha nuovamente chiesto all'amministrazione di rielaborare alcune questioni
- **entrata in vigore?**

1.4 Una riforma a tappe: a che punto siamo?

(continuazione)



- Revisione della **Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) (1.7)**
 - Messaggio del Consiglio federale pubblicato il 13.3.2020
 - le due Camere federali hanno trattato la proposta del Consiglio federale, ognuna apportando delle modifiche al testo normativo proposto
 - **ultimo aggiornamento al 13.1.2023: vi è ancora disaccordo sulla versione finale del testo di legge**
 - nei prossimi mesi, le due Camere del Parlamento dovranno appianare le divergenze e quindi deliberare l'approvazione della modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato
 - **entrata in vigore?**

1.5 Il nuovo diritto successorio in vigore dall'1.1.2023

- Modifica delle porzioni legittime → aumento della porzione disponibile (o P.D.)
 - tabella sinottica (1.5.1)
 - qualche caso pratico (1.5.2)
 - diritto transitorio (1.5.3)
- Perdita della porzione legittima durante la procedura di divorzio (1.5.4)
- Azione di riduzione derivante da un contratto successorio (1.5.5)
- Altri cambiamenti non discussi (p. es. aumento della quota disponibile in presenza di un usufrutto a favore del coniuge o partner registrato, chiarimento riguardo al trattamento della previdenza individuale vincolata nella successione, istituzione di un credito di assistenza a favore del partner di fatto, ...)

1.5.1 Modifica delle porzioni legittime → aumento della porzione disponibile

- **IMPORTANTE:** rispetto al precedente diritto, il nuovo diritto successorio non modifica gli eredi legittimi
- Con il nuovo diritto, le seguenti **porzioni legittime sono così modificate**
 - **genitori:** la porzione legittima (in precedenza $1/2$) è **soppressa**
 - **discendenti:** la porzione legittima (in precedenza $3/4$) è **ridotta a $1/2$**(N.B.: la porzione legittima del coniuge o partner registrato superstite non ha subito modifiche)
- La soppressione della porzione legittima dei genitori e la riduzione della porzione legittima dei discendenti hanno quale effetto un **aumento della porzione disponibile**

1.5.1 Modifica delle porzioni legittime → aumento della porzione disponibile

- Tabella sinottica delle porzioni legittime e della quota disponibile (1 di 3)

	IL DEFUNTO LASCIA	QUOTA EREDITARIA LEGALE (in assenza di disposizioni)	PORZIONE LEGITTIMA & PORZIONE DISP. FINO AL 31.12.2022	PORZIONE LEGITTIMA & PORZIONE DISP. DALL'1.1.2023
	soltanto discendenti	100%	3/4 = 75% P.D. = 25%	1/2 = 50% (discendenti) P.D. = 50%
N.B.	soltanto il coniuge o partner registrato	100%	1/2 = 50% P.D. = 50%	1/2 = 50% P.D. = 50%
	soltanto un / i genitore/i	100%	1/2 = 50% P.D. = 50%	0% (genitore/i) P.D. = 100%

1.5.1 Modifica delle porzioni legittime → aumento della porzione disponibile (continuazione)

- Tabella sinottica delle porzioni legittime e della quota disponibile (2 di 3)

IL DEFUNTO LASCIA	QUOTA EREDITARIA LEGALE (in assenza di disposizioni)	PORZIONE LEGITTIMA FINO AL 31.12.2022	PORZIONE LEGITTIMA DALL'1.1.2023
discendenti & coniuge o partner registr. superstite	50% 50%	37.5% 25% P.D. = 37.5%	25% (discendenti) 25% P.D. = 50%
il coniuge o partner registr. & padre e/o madre	75% 25%	37.5% 12.5% P.D. = 50%	37.5% 0% (padre/madre) P.D. = 62.5%

1.5.1 Modifica delle porzioni legittime → aumento della porzione disponibile (continuazione)

- Tabella sinottica delle porzioni legittime e della quota disponibile (3 di 3)

IL DEFUNTO LASCIA	QUOTA EREDITARIA LEGALE (in assenza di disposizioni)	PORZIONE LEGITTIMA FINO AL 31.12.2022	PORZIONE LEGITTIMA DALL'1.1.2023
coniuge o partner registr. superstite & fratelli/sorelle	50% 25%	37.5% 0% P.D. = 62.5%	37.5% 0% P.D. = 62.5%
nessun parente	0% (Cantone o comune dell'ultimo domicilio in CH)	0% P.D. = 100%	0% P.D. = 100%

1.5.2 Qualche caso pratico

- **Caso pratico 1.** Padre di famiglia con figli e genitori. Non lascia disposizioni testamentarie. A chi va la sua eredità?

Fino al 31.12.2022

Eredi legittimi: figli

Quota ereditaria: 100%

Dall'1.1.2023

Eredi legittimi: figli

Quota ereditaria: 100%

- **Caso pratico 2.** Come sopra, ma il padre intende lasciare testamento a favore della compagna. Qual è la porzione massima che può destinarle?

Fino al 31.12.2022

Eredi legittimi: figli

Porzione legittima: 75%

Porzione disponibile max: 25%

Dall'1.1.2023

Eredi legittimi: figli

Porzione legittima: **50%**

Porzione disponibile max: **50%**

1.5.2 Qualche caso pratico

(continuazione)

- **Caso pratico 3.** Partner di fatto (o concubini) senza figli. Decede la compagna senza lasciare disposizioni testamentarie. Le sopravvivono il concubino, il padre e un fratello. A chi va la sua eredità?

Fino al 31.12.2022

Eredi legittimi: padre e fratello

Quote ereditarie: 50% e 50%

Dall'1.1.2023

Eredi legittimi: padre e fratello

Quote ereditarie: 50% e 50%

1.5.2 Qualche caso pratico

(continuazione)

- **Caso pratico 4.** Come il caso pratico 3, ma con disposizioni testamentarie a favore del partner di fatto (o concubino). Qual è la porzione massima che può essere destinata al partner?

Fino al 31.12.2022

Eredi riservatari:

- padre: 25%
- fratello: 0% (non è riservatario!)

Porzione legittima: 25%

Porzione disponibile: 75%

Dall'1.1.2023

Erede riservatario: **nessuno**

Porzione legittima: **n.a.**

Porzione disponibile: **100%**

1.5.3 Diritto transitorio

- Il diritto successorio in vigore dall'1.1.2023 non prevede nuove norme transitorie. Restano validi
 - gli artt. 15 e 16 del titolo finale del CC
 - i principi generali del diritto transitorio civile (artt.1-4 del titolo finale del CC)
- Il criterio determinante è il **momento del decesso** dell'ereditando.
Vale la **REGOLA** seguente: se il **decesso avviene**
 - **prima** dell'entrata in vigore del nuovo diritto, si applica il **vecchio** diritto
 - **dopo** l'entrata in vigore del nuovo diritto, si applica il **nuovo** diritto

1.5.3 Diritto transitorio

(continuazione)

- La regola enunciata vale anche nei casi in cui una disposizione a causa di morte o un contratto successorio siano stati firmati prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto successorio (1.1.2023)



- **Attenzione:** se l'ereditando è deceduto prima dell'1.1.2023, avendo lasciato disposizioni già conformi al nuovo diritto, l'effetto anticipatorio voluto dall'ereditando **non è vincolante** per gli eredi legittimari penalizzati dalle disposizioni testamentarie!
 - possono adire le vie legali con una azione di riduzione per ripristinare le loro porzioni legittime

1.5.4 Perdita della porzione legittima durante la procedura di divorzio

- Fino al 31.12.2022, i coniugi o partner registrati cessavano di essere gli **eredi legali** (o legittimi) e **legittimari** l'uno dell'altro soltanto con il **passaggio in giudicato della sentenza** di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata. Per disposizioni testamentarie
 - non era possibile escludere il coniuge o il partner dalla propria eredità
 - era possibile ridurre il coniuge o il partner alla porzione legittima
- **Dall'1.1.2023, durante la procedura** di divorzio o di scioglimento dell'unione registrata, il coniuge o partner registrato superstite
 - **rimane erede legale** sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio
MA
 - **può perdere la sua porzione legittima** già durante la procedura



1.5.4 Perdita della porzione legittima durante la procedura di divorzio

(continuazione)

- La **perdita** della porzione legittima durante la procedura di divorzio è **automatica** se, alternativamente

NEW

- la procedura è stata promossa su **istanza comune** oppure su istanza unilaterale trasformata in istanza comune
- i coniugi o partner avevano già **vissuto separatamente per almeno due anni** (prima o durante la procedura)

- Quando non è automatica, la **perdita** della porzione legittima durante la procedura di divorzio può essere validamente prevista dal coniuge o partner registrato **per testamento**

NEW

1.5.5 Azione di riduzione derivante da un contratto successorio

- **Fino al 31.12.2022**, il testatore poteva liberamente disporre in vita dei suoi beni anche dopo aver concluso un contratto successorio
 - alla morte del testatore, eventuali disposizioni a causa di morte e liberalità tra vivi (a titolo gratuito) incompatibili con il contratto successorio potevano essere contestate dagli eredi legittimari lesi (azione di riduzione)
 - la giurisprudenza aveva stabilito che **solo in circostanze eccezionali** era possibile contestare tali disposizioni/liberalità
- **Dall'1.1.2023**, il testatore è più limitato nella sua facoltà di disporre in vita dei suoi beni dopo aver concluso un contratto successorio
 - l'azione in riduzione è ritenuta fondata se
 - (1) le disposizioni/liberalità sono incompatibili con il contratto successorio e
 - (2) non sono state fatte salve nel contratto stesso

1.6 Trasmissione delle imprese per via successoria

- Informazioni preliminari (1.6.1)
- Obiettivi della revisione in corso (1.6.2)
- Nozione di impresa (1.6.3)
- Attribuzione integrale di un'impresa a un erede (1.6.4)
- Dilazione del pagamento dei debiti risultanti dalla divisione successoria (1.6.5)
- Valore di imputazione delle imprese (rischio imprenditoriale) (1.6.6)
- Protezione degli eredi legittimari (1.6.7)

1.6.1 Informazioni preliminari

- Attualmente in Svizzera **non vi sono disposizioni successorie specifiche** per la successione delle imprese, che avviene secondo le normali norme sulla successione
- Nel 2018, vi erano circa 563'000 imprese
 - in gran piccole imprese e microimprese
 - di proprietà di privati e
 - detenute da un numero minimo di persone
- Spesso il titolare assicura anche la direzione dell'impresa
- Nei prossimi anni avverranno molte successioni d'impresa (14'000-16'000/anno), con possibili problemi di finanziamento per chi, all'interno della famiglia, volesse rilevare l'impresa ma non dispone dei capitali necessari a disinteressare gli altri eredi legittimari

1.6.2 Obiettivi della revisione in corso¹

- **Aumentare la libertà di disporre del testatore** per agevolare la trasmissione della titolarità di un'impresa per via successoria
- Rendere possibile l'**attribuzione dell'intera impresa a un erede**, anche in assenza di disposizioni testamentarie da parte dell'ereditando
- Contribuire a una **maggiore stabilità delle imprese** e alla salvaguardia di posti di lavoro

¹ Secondo il Messaggio del Consiglio federale del 10.6.2022, FF 1637

1.6.1 Obiettivi della revisione in corso¹

(continuazione)

- Mediante **tre principali misure**
 1. prevedere la possibilità di **attribuzione integrale di un'impresa a un erede**
 2. permettere la **dilazione del pagamento** dei debiti risultanti dalla divisione successoria
 3. prevedere apposite regole sul valore di imputazione delle imprese (rischio imprenditoriale)
- Inoltre: misure a protezione degli eredi legittimari



Introduzione di nuove norme all'interno del **Codice Civile svizzero (CC)**

¹ Secondo il Messaggio del Consiglio federale del 10.6.2022, FF 1637

1.6.3 Nozione di impresa

- Saranno considerate imprese
 - le società semplici, le imprese individuali
 - le società commerciali le cui partecipazioni non sono quotate in borsa, se esercitano un'attività economica
- **Non** saranno quindi considerate **imprese**
 - le società quotate in borsa
 - le cooperative
 - le imprese che gestiscono unicamente il proprio patrimonio
 - le imprese agricole (Legge federale sul diritto fondiario rurale, LDFR)

1.6.4 Attribuzione integrale di un'impresa a un erede

- **Diritto vigente:** mediante disposizione a causa di morte il disponente può prescrivere determinate norme di divisione o di formazione dei lotti (art. 608 cpv. 1 e 2 CC) e prevedere quindi il trasferimento d'impresa a un unico erede
 - attualmente vi sono restrizioni che spesso impediscono il passaggio integrale dell'impresa a un unico erede, in assenza di disposizioni a causa di morte
- **Disegno di legge: anche in assenza di disposizioni** a causa di morte, possibilità di attribuire a un solo e unico erede l'integralità dell'impresa o l'insieme delle partecipazioni che fanno parte della successione, se queste gli danno il controllo dell'impresa o se già la detiene
 - ogni erede potrà quindi chiedere al **giudice** l'attribuzione integrale, che verrà attribuita all'erede **ritenuto più idoneo a dirigere l'impresa**

NEW

1.6.5 Dilazione del pagamento dei debiti risultanti dalla divisione successoria

- **Diritto vigente:** immediatamente dopo il decesso dell'ereditando, l'erede che rileva un'impresa a titolo gratuito o parzialmente gratuito deve versare gli importi dovuti agli altri eredi
- **Nuovo diritto:** l'erede rilevatario potrà ottenere **dilazioni di pagamento** della durata totale di **10 anni al massimo**, se il regolamento dei crediti degli altri eredi lo espone a gravi difficoltà che potrebbero impedire il rilevamento di impresa

NEW

- l'eventuale dilazione (e le sue modalità) dipenderà da tutte le circostanze pertinenti, segnatamente dell'interesse degli altri eredi, e dovrà riguardare **solamente importi necessari** ed essere concessa per la **durata necessaria** al rilevamento dell'impresa.

NEW

- l'erede rilevatario sarà tenuto a garanzie per gli importi il cui pagamento è dilazionato e dovrà corrispondere un **adeguato interesse**

1.6.6 Valore di imputazione delle imprese (rischio imprenditoriale)

- **Diritto vigente:** il **valore** delle liberalità è **calcolato al giorno del decesso**
 - vale anche per il caso di un'impresa che è stata trasmessa integralmente o in parte a un successore mentre l'ereditando era in vita ed è oggetto di collazione nella successione al momento della divisione
 - l'eventuale cambiamento di valore (tra il momento della liberalità e il momento del decesso) va a vantaggio o a carico della comunione ereditaria
 - il diritto attuale non è soddisfacente per le differenze di valore di un'impresa trasmessa mentre l'ereditando era in vita

1.6.6 Valore di imputazione delle imprese (rischio imprenditoriale)

(continuazione)

- **Nuovo diritto:** di principio la collazione avviene ancora al valore delle liberalità calcolato al momento del decesso

MA

- **Eccezione per la collazione delle imprese**

NEW

- saranno imputate al loro valore
 - **al momento della liberalità**
 - purché sia stata fatta una **valutazione del valore al momento della liberalità**
 - la valutazione sarà da **consegnare all'autorità cantonale entro 1 anno dalla liberalità**
- La nuova norma non si applica agli elementi patrimoniali non necessari all'esercizio dell'attività commerciale (p. es. terreno edificabile inutilizzato), che saranno imputati al loro valore nel momento della divisione

1.6.7 Protezione degli eredi legittimari

- **Nuovo diritto:** normativa specifica per migliorare la posizione dei coeredi legittimari
- Gli eredi legittimari potranno

NEW

- rifiutare che sia loro attribuita contro la loro volontà una partecipazione minoritaria di un'impresa (in generale difficilmente negoziabile e di scarso valore)

NEW

- se nessun coerede ne chiede l'attribuzione, chiedere al giudice l'alienazione dell'intera impresa

NEW

- restituire in natura alla successione le partecipazioni minoritarie ricevute mediante liberalità tra vivi e delle quali sono titolari al momento del decesso dell'ereditando, nel caso in cui l'ereditando deteneva il controllo dell'impresa al momento del suo decesso

1.7 Aspetti internazionali

- Promemoria: la **Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), Capitolo 6** (diritto successorio) disciplina
 - la **competenza** (in materia di successioni) delle autorità svizzere
 - il **diritto** da loro **applicabile** alle **successioni transfrontaliere** e
 - il riconoscimento di decisioni straniere riguardanti una successione
- **È in corso la revisione del Capitolo 6 della LDIP**, che persegue lo scopo di ammodernare il diritto successorio internazionale della Svizzera, adeguandolo all'evoluzione del diritto estero

1.7 Aspetti internazionali

(continuazione)

- La revisione in corso mira a
 - **armonizzare** il diritto internazionale in materia di successioni svizzero con il **Regolamento (UE) N. 650/2012** del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012
 - modificare, integrare o chiarire fattispecie emerse nella giurisprudenza e nella dottrina negli ultimi 30 anni dall'entrata in vigore della LDIP
 - aumentare la certezza del diritto e della pianificazione per i cittadini
 - **ampliare il margine di manovra dei cittadini nel disporre della loro successione**

1.7 Aspetti internazionali

(continuazione)

- Le nuove disposizioni proposte dal Consiglio federale sembrano offrire **opportunità nella proroga del foro e nell'elezione del diritto**
 - per cittadini svizzeri con doppia o plurima cittadinanza
 - per cittadini svizzeri con ultimo domicilio all'estero
 - per cittadini stranieri con ultimo domicilio in Svizzera
 - ciò varrà sia per parte dei beni, sia per l'intera della successione
- Le questioni relative al **testamento** (validità, revocabilità, interpretazione ed effetti) potrebbero essere sottoposte al diritto dello Stato di domicilio **al momento della redazione dell'atto** (e non più del decesso), salvo diversa elezione del diritto per l'**intera** successione

1.8 Osservazioni finali

- Come visto, la **riforma** del diritto successorio è **ancora in corso**, segnatamente per quanto riguarda la trasmissione delle imprese per via successoria e la revisione della Legge federale sul diritto internazionale privato
 - i testi normativi sono ancora in discussione in Parlamento
 - **il quadro legale completo del nuovo diritto successorio non è ancora definitivo**
- In merito alle **modifiche di legge in vigore dall'1.1.2023**, queste ultime si applicano a tutte le successioni se il **decesso dell'ereditando** avviene **a partire dall'1.1.2023**
 - valutare l'impatto delle disposizioni in vigore su testamenti e contratti successori redatti o conclusi nel passato

1.8 Osservazioni finali

(continuazione)

- Per chi avesse **già disposto prima dell'1.1.2023** la propria successione per via di **testamento**
 - **verificare** se, all'interno della propria successione, la **porzione disponibile** è cambiata (= aumentata)
 - in caso affermativo, **decidere se modificare** le proprie disposizioni testamentarie
 - In caso affermativo, **formalizzare correttamente**
- Per chi avesse **già disposto prima dell'1.1.2023** la propria successione per via di **contratto successorio**
 - **verificare** la **formulazione** del contratto successorio concluso
 - determinare la **quota disponibile** per eventuali ulteriori disposizioni/liberalità si volessero fare

1.8 Osservazioni finali

(continuazione)

- In caso di **procedura di divorzio o di scioglimento dell'unione registrata** (in corso dopo l'1.1.2023)
 - capire se la porzione legittima è automaticamente decaduta
 - in caso negativo, valutare se escludere tramite testamento il coniuge o partner registrato dalla propria successione
- In merito alla **trasmissione delle imprese per via successoria**
 - i lavori parlamentari dureranno ancora diversi mesi
 - bisognerà verificare man mano i progressi fatti e rimanere in attesa del testo normativo definitivo
 - in ogni caso, occorre sempre **pianificare per tempo la successione della propria impresa**

- In merito alla **riforma del diritto internazionale privato in ambito successorio**
 - siamo in attesa del testo normativo definitivo
 - sono attese agevolazioni a favore dei testatori (proroga di foro e elezione di diritto)
 - gli interessati potranno approfondire il tema tra qualche mese, dopo l'adozione definitiva del testo normativo

1.8 Osservazioni finali

(continuazione)

- Raccomandiamo a coloro i quali hanno fatto **testamento** di **riesaminare la loro pianificazione successoria**
 - alla luce del nuovo diritto entrato in vigore dall'1.1.2023
 - in ogni caso, ogni 4-5 anni
 - in caso di spostamento di domicilio dall'estero in Svizzera e viceversa
- Raccomandiamo anche a chi ha concluso dei **contratti successori** di **riesaminare** la loro formulazione e la compatibilità con il nuovo diritto
- Infine, agli svizzeri con doppia o plurima cittadinanza, agli stranieri con domicilio in Svizzera e agli svizzeri con domicilio all'estero, raccomandiamo di riesaminare la loro pianificazione successoria tra qualche mese

INDIRIZZO E DISCLAIMER

- In caso di domande potete contattarci in qualsiasi momento

Fiduciaria Mega SA
Vicolo Nassetta 2
6900 Lugano

091 923 13 22

www.fiduciariamega.ch
nome.cognome@fiduciariamega.ch

- **Disclaimer:** questo materiale è stato preparato a scopo informativo e didattico e non costituisce una consulenza su un caso concreto. Il contenuto tecnico è basato sulle nostre conoscenze all'**8.2.2023**